

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2019, n. 8-118

IPAB - Opera Pia "Bava" con sede in Serralunga di Crea (AL). Estinzione ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

L'IPAB – Opera Pia “Bava” con sede in Serralunga di Crea, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, aveva quali scopi istituzionali finalità elemosiniere dirette alla popolazione povera, o comunque, in temporaneo stato di bisogno, del Comune di Serralunga di Crea.

Con istanza pervenuta in data 06/06/2019, il Sindaco del Comune di Serralunga di Crea, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, richiedeva l'estinzione del suddetto Istituto, non funzionante ormai da moltissimi anni.

Il Comune di Serralunga di Crea, con provvedimento consiliare n. 16 adottato il 29/03/2019, nel precisare che non esiste più l'organo amministrativo dell'IPAB e che l'Ente medesimo non esercita più le proprie funzioni istituzionali da moltissimo tempo, proponeva l'estinzione dell'Opera Pia “Bava” e contestualmente ne accettava formalmente l'intero patrimonio, vincolato a servizi socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da due appezzamenti di terreno pianeggianti, siti nel Comune di Serralunga di Crea nelle vicinanze del Rio Colobrio e censiti al N.C.T. come segue:

- foglio 9, particella 20, categoria seminativo, classe 1, are 33,32, R.D. 23,23 €, R.A. 23,23 €;
- foglio 9, particella 21, categoria seminativo, classe 1, are 28,86, R.D. 20,12 €, R.A. 20,12 €.

Il valore complessivo dei suddetti terreni, quale risulta dalla relazione estimativa redatta il 21/03/2019 dal Tecnico comunale, risulta essere di 4.876,88 €.

Per i motivi esposti, considerato che l'IPAB non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta ricorrendo per l'Ente l'impossibilità a raggiungere i propri scopi.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Serralunga di Crea.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

vista la L.R. n. 12/2017;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi della L.R. n. 12/2017, art.7, l'IPAB – Opera Pia “Bava” con sede in Serralunga di Crea (AL) e di trasferire il patrimonio dell'IPAB stessa descritto in premessa, con il vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali e socio sanitari, al Comune di Serralunga di Crea, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Sindaco del Comune di Serralunga di Crea è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento del patrimonio al Comune di Serravalle di Crea;

- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)